

R.G. 62/2023

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI VENDITA CON DELEGA AL PROFESSIONISTA

Il Giudice dell'Esecuzione,

visti gli atti ed i documenti del procedimento esecutivo iscritto al n. 62/2023 R.G.;

sciogliendo la riserva assunta il 7.02.2024 e decidendo sulla richiesta di disporsi la vendita dei beni di cui all'atto di pignoramento;

visto l'art. 591 *bis* co. 1 c.p.c. e sentite le parti;

ritenuto che non si ravvisa l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti, considerata la completezza della documentazione depositata in atti;

visto l'art. 569 c.p.c.;

DISPONE procedersi alla vendita dei seguenti beni, così identificati:

LOTTO UNO

Piena proprietà di un appartamento per civile abitazione, sito in San Cataldo (CL), via G. Mazzini n. 3, secondo piano, distinto in catasto al foglio 41, part. 226, sub 8, cat. A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale mq 115,00, rendita catastale € 232,41.

LOTTO DUE

Piena proprietà di un locale artigianale, sito in San Cataldo (CL), via G. Mazzini nn. 28-30, piano terra, distinto in catasto al foglio 41, part. 490, sub 3, cat. C/3, classe 3, superficie catastale mq 72,00, rendita catastale € 187,99 ed al foglio 41, part. 490, sub 4, cat. C/3, classe 3, superficie catastale mq 66,00, rendita catastale € 187,99.

Il tutto così come meglio descritto nella relazione dell'esperto stimatore, ing. Giuseppe Schillaci, alla quale si rinvia.

DELEGA il compimento delle operazioni di vendita e di ogni altro incombente di cui agli artt. 591 bis e ss. c.p.c., al dott. Angelo Pio Cammalleri, secondo le modalità di seguito specificate:

- il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è fissato in mesi diciotto;
- il professionista delegato, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione il professionista deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente (si precisa che le relazioni andranno depositate in conformità alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST, nonché in conformità ai modelli predisposti dal Giudice dell'esecuzione – art. 591 bis e che le stesse dovranno indicare i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima);
- prima di ogni altra cosa, il professionista delegato provvede ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione, compresa la relazione di stima redatta dall'esperto;
- il professionista delegato è tenuto a controllare nuovamente la proprietà dei beni pignorati — almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento - alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto e sulla base della documentazione ipocatastale in atti e provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da

quello oggetto del pignoramento, ad informare questo G.E.;

- il professionista delegato provvede a controllare nuovamente la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nell'atto di pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., individuando iscrizioni e trascrizioni gravanti sul compendio pignorato; segnala tempestivamente al G.E. eventuali pignoramenti precedenti e successivi, ove non risulti agli atti del fascicolo la loro estinzione o definizione o riunione;
- il professionista delegato provvede ad acquisire, ove non risultante, l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), secondo la normativa vigente al momento della redazione dello stesso ed a compiere tutte le attività ad esso collegate avvalendosi di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge (dovrà essere incaricato preferibilmente l'esperto che ha redatto la relazione di stima); il corrispettivo per la redazione dell'A.P.E. sarà indicato in rendiconto dal professionista e quindi liquidato unitamente al compenso di esso professionista; in acconto spetta un importo pari ad € 150,00 a carico del creditore procedente; dell'avvenuta acquisizione della predetta certificazione energetica, la quale dovrà essere depositata nel termine di giorni 30 dall'incarico al professionista abilitato alla redazione della stessa, dovrà darsi atto nella bozza del decreto di trasferimento;
- il professionista delegato provvede a verificare e riferire immediatamente al giudice se la procedura esecutiva immobiliare ha per oggetto immobili che sono stati realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata o agevolata e finanziati in parte con risorse pubbliche, ex art. 1, commi 376, 377 e 378 della L. 178/2020, precisando se il creditore procedente abbia provveduto a trasmettere la comunicazione prevista dal comma 376 cit. ai soggetti indicati e rimettendo, eventualmente, gli atti al G.E. al fine della verifica dei presupposti per la sospensione della procedura;
- il professionista delegato dispone con apposito avviso - da comunicarsi a tutte le parti, ivi compresi i debitori esecutati non costituiti nel procedimento e gli eventuali creditori iscritti non intervenuti — la vendita senza incanto, provvedendo a indicare:
 - a) il luogo in cui le attività connesse alla vendita dovranno essere effettuate (presso il suo studio o nella stanza a ciò deputata presso il Tribunale);

- b) se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti (in conformità a quanto disposto dal G.E. in ordinanza);
- c) una breve descrizione dei beni costituenti ciascun lotto, contenente a titolo esemplificativo, le caratteristiche essenziali, la consistenza catastale, la destinazione d'uso, la rendita catastale, la presenza di eventuali vincoli urbanistici o paesaggistici, ecc;
- d) il prezzo base per ciascun lotto, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., tenendo conto della relazione di stima depositata dall'esperto e delle eventuali note depositate dalle parti ex art. 173 bis co. 4 disp. att. c.p.c.;
- e) l'indicazione che è valida l'offerta pari al 75 % del prezzo base;
- f) il giorno e l'ora entro cui dovranno essere presentate le offerte di acquisto a norma dell'art. 571 c.p.c.;
- g) l'avviso che l'offerente deve presentare una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente - a pena di inefficacia - l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, oltre a copia di un valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- h) l'avviso che la validità e l'efficacia dell'offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative;
- i) l'ammontare della cauzione (in misura comunque non inferiore ad 1/10 del prezzo offerto), disciplinando, altresì, le modalità di restituzione, nonché la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
- j) le modalità di presentazione dell'offerta;
- k) le notizie di cui all'art. 46 del T.U. 6.6.2001, n. 380 e all'art. 40 della L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni, ovvero l'insufficienza di tali notizie tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della L.

47/85, con espresso avviso che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato Testo Unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 47/85;

- il professionista rende noto nell'avviso di vendita che l'aggiudicatario, su autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esse inerenti, liberando il debitore;
- il professionista delegato provvede, poi, ad esaminare, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame e a deliberare sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c.;
- il professionista delegato provvede, nel caso in cui vi siano più offerte, agli adempimenti di cui all'art. 573 c.p.c.;
- il professionista delegato provvede, se del caso, agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 574 c.p.c.;
- Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile, come stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa dovrà essere senz'altro accolta; se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;
- nel caso di infruttuoso esperimento della vendita, e ove non pervengano istanze di assegnazione a norma dell'art. 590 c.p.c., il delegato fissa un prezzo base inferiore di 1/4 rispetto a quello precedente e dispone nuovamente la vendita senza incanto, con le modalità sopra indicate;
- dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, il professionista delegato che procede al quinto tentativo può applicare una riduzione del prezzo fino al limite della metà, salvo che, alla luce della natura del bene, della sua collocazione, nonché dell'effettivo interesse del mercato, non appaia opportuno effettuare un ulteriore tentativo con ribasso del 25 %. Nel caso in cui sussistano serie incertezze, il delegato rivolge apposita istanza al G.E., rappresentando le difficoltà riscontrate nella decisione sull'individuazione del prezzo base;
- nella redazione dell'avviso di vendita il professionista delegato applica le norme del codice di

- rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-*quater* disp. att. al c.p.c., e comunica l'avviso almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;
- il professionista delegato provvederà alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto redigendo verbale telematico delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto dal professionista delegato;^[L. 11/09/2009]
 - l'importo della cauzione ed il saldo prezzo andranno versati su **conto corrente bancario**, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, da aprirsi nella filiale degli istituti di credito che offrono le condizioni più vantaggiose, da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti aderenti all'infrastruttura "PagoPA";
 - il professionista delegato indica nell'avviso il termine per il versamento del saldo prezzo, che dovrà effettuarsi entro centoventi giorni dall'aggiudicazione, salva la possibilità di chiedere al G.E. una rateizzazione, sino a mesi dodici ed in presenza di giustificati motivi;
 - il professionista delegato indica nell'avviso che l'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del prezzo, deve fornire al G.E. o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per dichiarazioni false o mendaci;
 - il professionista delegato cura che le somme siano versate sul corrispondente conto corrente già acceso;
 - qualora il creditore fondiario abbia formulato istanza di versamento diretto delle somme in suo favore, lo stesso dovrà depositare, immediatamente dopo l'aggiudicazione, una nota di precisazione del credito ed il delegato dovrà formulare il proprio parere sull'istanza suddetta, dando atto del presunto ammontare delle spese prededucibili da trattenere in favore della procedura e verificando la natura fondiaria del credito; il pagamento diretto in favore della banca creditrice, nei limiti del credito azionato, sarà autorizzato dal G.E.;

- ove il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, l'aggiudicatario che ne faccia richiesta potrà essere immesso nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad almeno il 30 per cento del prezzo di vendita. La fideiussione verrà preventivamente sottoposta al vaglio del G.E., il quale valuterà la capacità di garantire l'adempimento integrale e tempestivo. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'art. 587 primo comma secondo periodo c.p.c., nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
- avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, co. 2, c.p.c., e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'art. 585 quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento, depositandone una bozza nel fascicolo telematico, in formato editabile, allegando eventualmente il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 591 bis, comma 6, c.p.c., e specificando espressamente se il versamento del prezzo sia avvenuto a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita;
- il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;
- il professionista delegato provvede agli incumbenti relativi al pagamento delle imposte concernenti la vendita;
- il professionista delegato, in prossimità della scadenza del termine per il versamento del prezzo, fissa ai creditori un termine non superiore a 10 giorni, per la trasmissione delle dichiarazioni di credito, dei titoli in originale (o copia autentica) e delle note delle spese sostenute, che dovranno tempestivamente farsi pervenire al G.E. ai fini della liquidazione;

- si avvisano tutti i creditori che, laddove la nota di precisazione del credito e la nota delle spese legali non vengano trasmesse nei termini sopra indicati, il progetto di distribuzione verrà redatto prendendo in considerazione unicamente l'atto di precetto o di intervento, e pertanto si procederà alla liquidazione della sola sorte capitale, oltre gli interessi al tasso legale (o al tasso determinato dal titolo giudiziale), e le spese legali non verranno liquidate. Allo stesso modo, in caso di mancato deposito tempestivo della documentazione a riprova della causa di prelazione (e dell'attualità della sua efficacia), il credito verrà riconosciuto in linea chirografaria;
- il professionista delegato provvede a verificare l'avvenuta liquidazione del saldo dell'onorario spettante all'esperto stimatore e nel caso in cui non sia ancora stato liquidato ne dà notizia al G.E.;
- il professionista delegato provvede, entro trenta giorni dal versamento del saldo prezzo, a predisporre un progetto di distribuzione (anche parziale), che dovrà essere trasmesso al giudice dell'esecuzione (mediante deposito nel fascicolo telematico); entro dieci giorni dal deposito il G.E. esamina il progetto di distribuzione e, apportate eventuali variazioni, lo rimette al professionista delegato, disponendone la comunicazione alle parti; il professionista delegato, entro trenta giorni, fissa dinanzi a sé udienza per l'audizione delle parti e la discussione sul progetto di distribuzione, dandone comunicazione a tutte le parti (tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione dinanzi al delegato devono intercorrere almeno dieci giorni);
- qualora le parti abbiano approvato il progetto di distribuzione o raggiunto un accordo, il professionista delegato provvede al pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto entro sette giorni;
- se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

II GIUDICE

DISPONE la vendita telematica con modalità sincrona mista e dispone altresì:



che il GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. e che il PORTALE DEL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia il sito www.astetelematiche.it;

che il REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

che le offerte di acquisto possono essere presentate su supporto analogico-cartaceo, ovvero con modalità telematiche, come stabilito dagli artt. 12 e 13 del D.M. 26/2/2015 n. 32;

che coloro che hanno presentato l'offerta su supporto cartaceo parteciperanno alla vendita innanzi al delegato, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita;

che coloro che hanno presentato l'offerta con modalità telematiche parteciperanno alle operazioni di vendita con modalità telematiche, collegandosi all'area riservata del PVGT il giorno e all'ora indicati nell'avviso di vendita;

che l'offerta presentata su supporto analogico-cartaceo deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o di un suo delegato *ad hoc*, il nome di chi presenta la busta, la sua identificazione di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte; la cauzione verrà versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, con indicazione del numero della procedura da inserire all'interno della busta chiusa;

che l'offerta presentata con modalità telematiche deve essere depositata tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia e inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che:

a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;

b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo); la cauzione verrà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura; l'offerente avrà cura di effettuare il bonifico in tempo utile per risultare accreditato allo

scadere del termine per la presentazione delle offerte; la copia della contabile del versamento andrà allegata all'offerta;

IL GIUDICE INOLTRE DISPONE che sia data pubblicità della vendita con le seguenti modalità:

- che a cura del professionista delegato sia data pubblicità dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

- che la pubblicazione sul portale sia eseguita dal medesimo soggetto che assicura la pubblicazione dell'avviso di vendita sui siti internet (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.);

- che, a cura del professionista, sia data pubblicità dell'ordinanza di vendita, dell'avviso e della relazione dell'esperto mediante pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, dell'elaborato peritale ed allegati sul sito www.astegiudiziarie.it nel quale dovrà essere consultabile almeno *quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte* (a tal fine la trasmissione degli atti da parte del professionista dovrà avvenire non oltre i quindici giorni precedenti la pubblicazione);

- che a cura del soggetto incaricato Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. sia data pubblicità anche mediante pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate Plus" dell'annuncio di vendita sui siti internet Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it e Subito.it almeno quarantacinque giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati, inserendovi altresì: a) l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; b) l'avvertimento che trattasi dell'unico annuncio autorizzato per la vendita; c) l'inclusione dei link ovvero dei siti internet dove sono reperibili e disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazione per partecipare alla vendita;

sarà cura del delegato provvedere ad eliminare dalla copia della relazione di stima da trasmettere alla società incaricata della pubblicità e messa a disposizione dei terzi tutti i riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi, i cui nominativi dovranno essere oscurati con l'impiego di idonei accorgimenti (salvo che il CTU abbia depositato apposita copia privacy);

Dispone:

che il professionista delegato provveda ai pagamenti necessari per la pubblicazione degli avvisi sul portale delle vendite pubbliche e per gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dall'ordinanza di vendita, a mezzo del conto corrente bancario intestato alla procedura, anche tramite *home banking*;

che il professionista delegato provveda, nel caso di insufficienza del fondo spese, a richiedere direttamente al creditore procedente il versamento di un importo sufficiente alla prosecuzione delle operazioni di vendita già autorizzate, assegnando termine sino a venti giorni;

che in ossequio a quanto previsto dall'art. 504 c.p.c., nel caso di vendite disposte in più lotti, qualora il prezzo già ricavato raggiunga l'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c. 1 c.p.c., il delegato interrompa le operazioni di vendita ed inviti i creditori a precisare i propri crediti con le modalità di cui al paragrafo che precede (avvertendoli anche che, ove si riscontrasse la totale capienza, si procederà alla predisposizione del progetto di distribuzione sulla base delle medesime note di precisazione).Ove, all'esito, risulti che l'ammontare dei crediti sia superiore al ricavato, riprenderà sollecitamente le operazioni delegate. In caso contrario, procederà alla formazione del progetto di distribuzione, segnalando al Giudice trattarsi di progetto predisposto in ossequio all'art. 504 c.p.c.;

che le somme versate dall'aggiudicatario con assegno vengano depositate dal professionista delegato sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

che tra l'eventuale esito infruttuoso della vendita e la remissione del nuovo avviso di vendita decorra un termine non superiore a giorni 90;

che qualora sia stato liquidato in favore del CTU solo un acconto sul compenso previsto per la stima dei beni, in attesa della vendita, il professionista delegato, dopo l'aggiudicazione dei beni e il trasferimento degli stessi, provveda a chiedere al CTU di depositare in atti l'istanza di liquidazione del saldo dei compensi;

che in nessun caso il professionista delegato sospenda o ritardi le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del G.E.;

II GIUDICE INFINE

pone a carico del creditore procedente la somma di € 1.500,00, a titolo di fondo spese per la vendita, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva entro giorni 60 (sessanta)

decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento (il professionista delegato, in caso di insufficienza del fondo spese per lo svolgimento dei tentativi di vendita disposti è autorizzato a richiedere al creditore procedente il versamento di un ulteriore fondo spese, nella misura occorrente);

avverte il creditore procedente che, in caso di mancato adempimento al superiore onere, la procedura sarà dichiarata estinta, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;

determina l'anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di € 1.000,00 quale acconto sui compensi da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro 60 giorni, fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "pro-forma") di quest'ultima;

dispone che se entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il professionista non abbia ricevuto l'acconto in parola, egli dovrà rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione della procedura, avvertendo fin d'ora le parti che - in mancanza di documentazione del versamento del suddetto fondo, anche a cura del creditore più diligente - sarà dichiarata l'estinzione della procedura per inattività ex art. 630 c.p.c.;

fissa in 30 giorni il termine massimo che dovrà intercorrere tra il versamento dell'anticipo sopra indicato e la remissione dell'avviso di vendita.

Avvisa infine il Professionista Delegato che il mancato rispetto dei termini e delle direttive impartite dal Giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (anche con successivi provvedimenti integrativi), è causa di revoca della delega, con le conseguenze di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, ai debitori e al professionista delegato.

Caltanissetta, 21.02.2024

Il G.E.

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

